

**REGOLAMENTO SUSSIDI UNIVERSITARI, PER ATTIVITA' SPORTIVE,
 CULTURALI O FINALIZZATE AL BENESSERE PERSONALE,
 SUSSIDI SANITARI E SOCIO SANITARI, BONUS MAGGIORE ETA'**
ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti, regolarmente iscritti alla **ChiantiMutua ETS**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI UNIVERSITARI

Sono istituiti i sussidi per l'iscrizione all'Università e a Master universitari, rivolti a Soci di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

Per Master Universitario si intende un corso di studi gestito dall'Università pubblica o privata (purché riconosciute dall'Ordinamento Italiano), che l'allievo può intraprendere solo a laurea conseguita. A seconda che la laurea conseguita sia triennale o specialistica, si distinguono i Master di primo livello da quelli di secondo livello.

SUSSIDI UNIVERSITARI		
Denominazione	Contributo	Requisiti
Primo anno corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico	100,00 €	Certificato di iscrizione in carta semplice
Primo anno corso di laurea specialistica o quarto anno di corso magistrale a ciclo unico	100,00 €	Certificato di iscrizione in carta semplice
Master universitario di 1° o 2° livello	100,00 €	Certificato /documento di iscrizione in carta semplice

I sussidi per l'iscrizione all'Università ed a Master universitari saranno erogati, entro la fine del primo anno accademico universitario o di Master (qualora il Master risultasse essere infrannuale, la fine di tale periodo vale come termine), a seguito di:

- presentazione di un documento di iscrizione all'Università o a Master universitario. E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

**ART. 3 – SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA, CULTURALE
 O FINALIZZATE AL BENESSERE PERSONALE**

Per i Soci Mutua di età compresa tra i 18 e i 35 anni sono istituiti i seguenti sussidi:

SUSSIDI PER ATTIVITÀ SPORTIVA, CULTURALE O FINALIZZATE AL BENESSERE PERSONALE				
N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum	Massimale
1	Sussidio per attività sportiva, agonistica e non, presso società o associazioni sportive convenzionate	Soci da 18 a 35 anni	100,00 € per Socio	100,00 €
2	Sussidio per attività culturale presso Associazioni o Enti convenzionati.	Soci da 18 a 35 anni	100,00 € per Socio	
3	Sussidio per attività finalizzata al benessere presso Centri Benessere, SPA e altre strutture convenzionate	Soci da 18 a 35 anni	100,00 € per Socio	

I tre sussidi per i Soci Mutua di età compresa tra 18 e 35 anni si devono intendere come erogazione una tantum, pari a € 100,00 per Socio ogni anno di appartenenza alla *Mutua*. I tre sussidi si devono intendere come alternativi l'un l'altro; il massimale per ogni Socio è pari a € 100,00 per anno.

Non saranno in ogni caso concesse erogazioni o rimborsi per i corsi proposti direttamente dalla Mutua ai propri associati.

ART. 4 – SUSSIDI SANITARI E SOCIO SANITARI

Sono istituiti i seguenti Sussidi sanitari rivolti a Soci di età compresa di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Tali Sussidi si devono intendere come erogazione una tantum, secondo i massimali specificamente indicati per ciascuna tipologia.

SUSSIDI SANITARI E SOCIO SANITARI			
N°	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
4	Sussidio per Disturbi dell'alimentazione: per spese di diagnosi, trattamento e terapie effettuate da strutture, medici o psicologi specializzati, sostenute dai Soci di età inferiore a 35 anni <u>presso convenzionati e non.</u>	Soci fino a 35 anni	Max 200,00 € se convenzionati Max 100,00 € se non convenzionati per Socio
5	Sussidio per trattamenti Fisioterapici per disabili (L.104/92): per spese di terapie effettuate da strutture, medici o fisioterapisti specializzati, sostenute dai Soci di età inferiore a 35 anni <u>presso convenzionati e non.</u>	Soci fino a 35 anni	Max 200,00 € per Socio
6	Sussidio per alcune terapie Psicologiche, Psicogiuridiche (solo se conseguenti a: mobbing, abusi, violenze domestiche e stalking, cyber bullismo e reati dell'internet, separazione, affidamento e adozione) o per "Career Counseling" (consulenza di carriera): per spese di terapie effettuate da strutture, medici o psicoterapeuti (anche in abbinamento ad avvocati), sostenute dai Soci di età inferiore a 35 anni <u>presso convenzionati e non.</u>	Soci fino a 35 anni	Max 200,00 € se convenzionati Max 100,00 € se non convenzionati per Socio

ART. 5 – SUSSIDIO "MAGGIORE ETÀ"

E' istituito un Bonus speciale per l'adesione a ChiantiMutua per chi compie la maggiore età e aderisce a ChiantiMutua entro il primo anno dal compimento dei 18 anni.

Il Bonus sarà accreditato su una Carta ricarica emessa da ChiantiBanca collegata al conto corrente intestato o cointestato al giovane neo associato oppure direttamente su detto conto corrente.

L'utilizzo del Bonus è libero ed è finalizzato ad agevolare il maggiorenne in tutte le spese che riterrà utili alle proprie esigenze, pertanto, non sarà necessario documentare le spese sostenute.

BONUS "MAGGIORE ETÀ"		
Denominazione	IMPORTO	Requisiti
Bonus "Maggiore Età": accreditato una tantum su una Carta ricaricabile emessa da ChiantiBanca e collegata ad un c/c intestato/cointestato al Socio o sul c/c stesso.	300,00 €	Soci che aderiscono a ChiantiMutua entro 12 mesi dal compimento del diciottesimo anno

ART. 6 – DEFINIZIONE DI STRUTTURA CONVENZIONATA

Per "struttura convenzionata" si intendono tutti i soggetti, Associazioni, Aziende o altri Enti, Soci, Clienti e potenziali Clienti della Banca di Credito Cooperativo Socio Sostenitore della *Mutua*, che esercitano attività Sportive, Culturali o nel settore del benessere che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*.

Con l'accordo stipulato tra "struttura convenzionata" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dai soggetti convenzionati, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati negli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Per eventuali prestazioni fruite presso strutture NON convenzionate possono essere richiesti sussidi se espressamente previsti e nei limiti dei massimali indicati.

ART. 7 – ATTIVITA' SPORTIVA

Per attività sportiva, agonistica e non, deve intendersi quella forma di attività sportiva praticata sistematicamente e/o continuativamente e in forme organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. I sussidi per attività sportiva saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- La richiesta di sussidio per attività sportiva dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *ricevuta o fattura rilasciata dalla struttura convenzionata indicante l'iscrizione all'attività sportiva del giovane Socio per l'anno sociale in corso.*

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 8 – ATTIVITA' CULTURALE

Per attività culturali devono intendersi quella forma di attività di sviluppo e formazione personale come corsi di musica, di lingua, di pittura o disegno, di fotografia, di informatica, ecc.

I sussidi per attività culturale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- La richiesta di sussidio per attività culturale dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *presentazione di un documento, ricevuta o fattura rilasciata dall'Associazione o Ente convenzionato indicante l'iscrizione all'attività culturale del giovane Socio per l'anno sociale in corso.*

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 9 – ATTIVITA' FINALIZZATA AL BENESSERE PERSONALE

Per attività finalizzate al benessere personale devono intendersi quei trattamenti che aiutano a liberare la mente e rilassare il corpo, con finalità terapeutiche (e non prevalentemente estetiche) come, ad esempio, centri benessere e SPA dotate di ambienti confortevoli e idonei per la cura del corpo e del rilassamento, con piscine riscaldate, idroterapia o talassoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco, docce emozionali, ecc.

I sussidi per attività finalizzate al benessere personale saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- La richiesta di attività finalizzate al benessere personale dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *presentazione di un documento, ricevuta o fattura rilasciata dalla Struttura convenzionata indicante pagamento del servizio usufruito dal giovane Socio.*

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 10 – REQUISITI PER EROGAZIONE SUSSIDIO SANITARIO E SOCIO SANITARIO

I sussidi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie indicate all'Art. 4 saranno erogati stanti i requisiti che seguono:

- 4 - La richiesta di Sussidio per Disturbi dell'alimentazione: dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *prescrizione del medico di base o medico specialista riportante le patologia e la necessità terapeutiche;*
 - ✓ *documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.*
- 5 - La richiesta di sussidio trattamenti Fisioterapici per disabili (L.104/92): ovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *copia del riconoscimento disabilità L.104/92;*
 - ✓ *prescrizione del medico di base o medico specialista riportante la patologia e le necessita terapeutiche;*
 - ✓ *documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.*
- 6 - La richiesta di sussidio per terapie Psicologiche e Psicogiuridiche dovrà essere accompagnata da:
 - ✓ *prescrizione del medico di base o medico specialista riportante la patologia e le necessita terapeutiche (conseguenti a: abusi, violenze domestiche e stalking, cyberbullismo e reati dell'internet, separazione, affido e adozione, oppure per "Career Counseling");*
 - ✓ *documento fiscale (fattura) rilasciato da soggetto convenzionato o non indicante la prestazione effettuata.*

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostantivi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 11 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli universitari, avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio alla *Mutua* con una delle seguenti due modalità:

- 1) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito www.chiantimutua.it (**MODALITA' CONSIGLIATA**);
- 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti devono essere consegnati in busta chiusa (indirizzata a ChiantiMutua ETS, Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa) presso una delle Filiali ChiantiBanca. La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario.

In entrambe le suindicate modalità di trasmissione, la domanda di sussidio, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere inserita in procedura web o consegnata alla Filiale ChiantiBanca entro:

- il **30 aprile** dell'anno in corso, per le spese del **1° trimestre** (data compresa fra il 1° gennaio e il 31 marzo);
- il **31 luglio** dell'anno in corso, per le spese del **2° trimestre** (data compresa fra il 1° aprile e il 30 giugno);
- il **31 ottobre** dell'anno in corso, per le spese del **3° trimestre** (data compresa fra il 1° luglio e il 30 settembre);
- il **20 gennaio** dell'anno successivo, per le spese del **4° trimestre** (data compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre).

Per la sola definizione dei termini di presentazione dei sussidi per l'iscrizione Universitaria ed a Master universitari, questi dovranno essere prodotti entro la fine del primo anno accademico universitario o di Master (qualora il Master risultasse essere infrannuale, la fine di tale periodo vale come termine).

I sussidi relativi alle domande presentate oltre i termini suindicati non saranno pagati.

ART. 12 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi ai Giovani Soci 18 – 35 anni non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi Giovani Soci 18 – 35 anni cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA

In via eccezionale, dall'entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31.12.2025 le garanzie riferite ai soli sussidi decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

ART. 13 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

ART. 14 – GESTIONE MUTUALISTICA

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni relative ai sussidi istituiti con il presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* apporterà variazioni alle condizioni previste. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo. La comunicazione delle predette variazioni viene riportata sul sito [www.chiantimutua](http://www.chiantimutua.it) entro il 15 dicembre di ciascun anno.

ART. 15 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Regolamento in vigore dal: **1° gennaio 2025**.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data: **02 dicembre 2024**.